



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4399 del 2025, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Renato Persico, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Di Salvo, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia -Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di Comunita', non costituiti in giudizio;

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Gabriella Di Franco, rappresentato e difeso dagli avvocati Nunzio Baja, Ferdinando
Capra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

della graduatoria definitiva relativa all'interpello del 22 marzo 2024 per il conferimento di incarichi superiori ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario da preporre alla Direzione di varie UIEPE tra cui quella di Palermo, comunicata al ricorrente dal Ministero della Giustizia Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale Del Personale, Delle Risorse E Per L'attuazione Dei Provvedimenti Del Giudice Minorile – Ufficio III Sez. III con nota prot. n. m_dg.DGMC.03/02/2025. 0009200.V con PEC del 03.02.2025, nella parte in cui il ricorrente risulta per la sede di Palermo posizionato al posto n. 3 e quindi non vincitore con un punteggio complessivo pari a 67,6;

nonché del verbale del 27.01.2025 – di cui si sconoscono i contenuti – con il quale la Commissione di valutazione ex art. 14 del Dlgs 63/2006 ha accolto solo parzialmente le osservazioni presentate dal ricorrente avverso la graduatoria provvisoria comunicata con nota del 6 dicembre 2024 prot. n. 85385.u, qui del pari impugnata ove occorrer possa, recante la non utile collocazione dell'odierno ricorrente con un punteggio pari a 65,81 al terzo posto;

ove occorrer possa della nota prot. n. m_dg-DGMC.13/03/2025.0019606.U con la quale il Dipartimento resistente non ha rilasciato copia del predetto verbale del 27.01.2025 riscontrando solo parzialmente l'istanza di accesso formulata dal ricorrente

di tutti gli atti, non conosciuti dal ricorrente, relativi all'attribuzione del punteggio anche alla candidata che lo precede in graduatoria;

nonché di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o non notificati all'odierno ricorrente, ivi inclusi - i verbali e/o i provvedimenti comunque denominati con i quali è stata redatta e approvata la graduatoria impugnata, il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso

dei candidati e di attribuzione del punteggio, la scheda di valutazione dell'odierno ricorrente e l'attribuzione di punteggio assegnata ai titoli dichiarati dallo stesso, dell'Amministrazione resistente a disporre l'inserimento nella predetta graduatoria quale vincitore dell'odierno ricorrente con il punteggio spettantegli in ragione dei titoli dichiarati e posseduti e dell'esito del colloquio sostenuto e al conferimento del relativo incarico presso la sede di Palermo.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PERSICO RENATO il 23\7\2025 :

Quanto all'atto introduttivo:

“PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

della graduatoria definitiva relativa all'interpello del 22 marzo 2024 per il conferimento di incarichi superiori ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario da proporre alla Direzione di varie UIEPE tra cui quella di Palermo, comunicata al ricorrente dal Ministero della Giustizia Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunita' – Direzione Generale Del Personale, Delle Risorse E Per L'attuazione Dei Provvedimenti Del Giudice Minorile – Ufficio III Sez. III con nota prot. n. m_dg.DGMC.03/02/2025. 0009200.V con PEC del 03.02.2025, nella parte in cui il ricorrente risulta per la sede di Palermo posizionato al posto n. 3 e quindi non vincitore con un punteggio complessivo pari a 67,6;

nonché del verbale del 27.01.2025 – di cui si sconoscono i contenuti- con il quale la Commissione di valutazione ex art. 14 del Dlgs 63/2006 ha accolto solo parzialmente le osservazioni presentate dal ricorrente avverso la graduatoria provvisoria comunicata con nota del 6 dicembre 2024 prot. n. 85385.u, qui del pari impugnata ove occorrer possa, recante la non utile collocazione dell'odierno ricorrente con un punteggio pari a 65,81 al terzo posto;

ove occorrer possa della nota prot. n. m_dg-DGMC.13/03/2025.0019606.U con la quale il Dipartimento resistente non ha rilasciato copia del predetto verbale del 27.01.2025 riscontrando solo parzialmente l'istanza di accesso formulata dal ricorrente

di tutti gli atti, non conosciuti dal ricorrente, relativi all'attribuzione del punteggio anche alla candidata che lo precede in graduatoria;

nonché di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o non notificati all'odierno ricorrente, ivi inclusi - i verbali e/o i provvedimenti comunque denominati con i quali è stata redatta e approvata la graduatoria impugnata, il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, la scheda di valutazione dell'odierno ricorrente e l'attribuzione di punteggio assegnata ai titoli dichiarati dallo stesso,

NONCHÉ PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione resistente a disporre l'inserimento nella predetta graduatoria quale vincitore dell'odierno ricorrente con il punteggio spettantegli in ragione dei titoli dichiarati e posseduti e dell'esito del colloquio sostenuto e al conferimento del relativo incarico presso la sede di Palermo”

quanto al presente atto per motivi aggiunti:

PER L'ANNULLAMENTO

di tutti gli atti sopra precisati nonché

del verbale del 27.01.2025, integralmente conosciuto solo a seguito del rilascio della documentazione richiesta avvenuto con PEC del 5 giugno 2025 (Trasmissione protocollo m_dg.DGMC.05/06/2025.0041824.U doc. 14)- con il quale la Commissione di valutazione ex art. 14 del Dlgs 63/2006 ha accolto solo parzialmente le osservazioni presentate dal ricorrente ed in particolare delle motivazioni indicate dal Dipartimento minorile e di comunità (All. 2 alla predetta trasmissione doc. 15) e alla scheda riassuntiva del punteggio assegnato al ricorrente nelle parti di seguito precisate (All. 3 alla predetta trasmissione doc. 16), nonché ove occorrer possa delle risultanze della scheda riassuntiva degli incarichi espletati depositata in giudizio dall'Avvocatura in data 27 maggio 2025 (doc. 17) e di quella comunicata a mezzo pec del 9 luglio 2025 (doc.18)

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le ordinanze collegiali n. 2529 del 7.5.2025 e n. 9900 del 21.5.2025 con le quali è stata disposta l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;

Vista l'istanza contenuta nei motivi aggiunti di ricorso depositati in data 23.7.2025, con la quale parte ricorrente ha richiesto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami relativamente ai motivi aggiunti di ricorso;

ritenuto che - in relazione all'elevato numero dei possibili controinteressati - la parte ricorrente viene autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami dei motivi aggiunti di ricorso secondo le seguenti modalità:

a) entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia – che all'uopo dovrà fornire la massima tempestiva collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni: l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; il numero di registro generale del procedimento; il nominativo della parte ricorrente; gli estremi dei provvedimenti impugnati; la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" tutti i soggetti proponenti dei progetti inseriti nella graduatoria impugnata, con espressa dispensa dall'indicazione nominativa dei proponenti medesimi; un sunto dei motivi aggiunti di ricorso; il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro i successivi dieci giorni parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Preso atto dell'avvenuta fissazione della trattazione del merito della causa all'udienza pubblica del 22 ottobre 2025 e impregiudicate restando le ulteriori future determinazioni del presidente della Sezione Quinta in ordine a un eventuale

differimento di detta trattazione;

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini indicati in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 23 luglio 2025.

Il Presidente
Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO